

CAMERA DEI DEPUTATI N. 634

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI GUIDO, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BIANCHI, BONFERRONI, BRICCOLA, CACCIA, CARELLI, CASINI CARLO, COLONI, CONTU, CORSI, D'ACQUISTO, FERRARI SILVESTRO, GARAVAGLIA, IANNIELLO, LATTANZIO, LIGATO, MALVESTIO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, PICANO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RIGHI, RUSSO GIUSEPPE, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, VITI, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata il 12 ottobre 1983

Norme relative al rilascio del brevetto per l'esercizio delle funzioni di tecnico aeronautico di terra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge sul riconoscimento giuridico del tecnico aeronautico di terra, è un altro passo verso la definizione nazionale e controllata di tutte quelle professionalità che per l'importanza determinante che hanno sulla sicurezza e la regolarità del trasporto aereo civile non possono essere lasciate alla libera iniziativa ma inserite all'interno della normativa dello Stato che ne delimiti i requisiti e attraverso successivi controlli ne garantisca l'efficienza.

L'espletamento di questo atto legislativo rientra nelle raccomandazioni delle disposizioni ICAO nonché è all'interno de-

gli orientamenti comunitari della 7ª Direzione generale della Comunità europea.

Il Parlamento nella sua unanimità ormai condivide le deficienze regolamentari di tutta la complessa problematica riguardante il trasporto aereo lasciato per lungo tempo alla intraprendenza degli operatori economici senza il controllo dello Stato, e si appresta a varare la riforma dell'Aviazione civile quale punto di riferimento complessivo dell'intero servizio. È in questo quadro che si deve procedere anche verso l'inquadramento giuridico di tutte quelle mansioni che hanno riflessi e implicazioni sul cittadino utente, e che lo Stato deve garantire.

Fu in questo spirito e con encomiabile responsabilità in anticipo rispetto a molti paesi che negli anni passati si è data regolamentazione giuridica a tutto il personale di volo con appositi brevetti e certificazioni che riguardano i piloti, i tecnici di volo ed i complementari di bordo, rimane ora da procedere verso l'identificazione di quelle professionalità che anche a terra hanno riflessi vitali e responsabilità inderogabili, e che quindi vanno poste sotto il controllo dello Stato.

Fra queste la figura del tecnico aeronautico con responsabilità di firma, è certamente da inquadrare fra quelle di valenza strategica.

Questa figura professionale che si diversifica per livelli di competenze, ha in comune il controllo della piccola e della grande manutenzione nonché le verifiche di transito della macchina.

Solo attraverso la « firma di consegna » di questo tecnico l'equipaggio accetta di portare l'aereo in volo.

Oggi questo personale è in possesso di un certificato che viene rilasciato dal RAI (Registro aeronautico italiano) il quale di fatto ha dato in delega alle aziende il compito addestrativo e di controllo del tecnico aeronautico.

Infatti il RAI che ha la responsabilità di garantire la sicurezza di tutti i velivoli che operano sul territorio nazionale non ha competenze sulle professionalità degli addetti.

Si deve quindi procedere verso una ricollocazione di questi controlli che de-

vono essere svolti dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

Un tecnico aeronautico necessita di un minimo di otto anni di attività professionale per aver diritto ad entrare in possesso, attraverso corsi ed esami, della responsabilità di firma.

Deve conoscere la lingua inglese a livello specifico delle documentazioni speciali.

Deve avere una idoneità fisica adeguata alle sfavorevoli condizioni in cui può operare.

Ogni suo atto rimane in giacenza per un periodo di due anni per futura responsabilità.

Questa figura professionale deve diventare un patrimonio collettivo indispensabile allo sviluppo del trasporto aereo civile quindi non può rimanere una figura aziendale ma si deve porla sotto la tutela ed il controllo dello Stato.

Si deve infatti ricordare che questo personale proviene o dall'aeronautica militare o dalle scuole ANCIFAP finanziate anche dalla comunità ed è quindi di per se stesso un patrimonio collettivo.

Oggi le aziende che utilizzano i tecnici aeronautici operano in funzione dei loro programmi di sviluppo ed hanno quindi libera scelta nel delimitarne il numero e le caratteristiche.

La proposta di legge nel rivendicare l'istituzione dell'Albo professionale intende garantire un organico che sotto il controllo dello Stato sia di supporto al prevedibile sviluppo dell'impresa di trasporto aereo in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale con compiti di ispezione, assistenza e manutenzione dell'aeromobile e delle sue parti ed a cui compete firmare il quaderno tecnico di bordo per la dichiarazione di efficienza dell'aeromobile, ovvero la convalida di manutenzione e piccola manutenzione, deve essere in possesso di un brevetto rilasciato dal Ministero dei trasporti.

ART. 2.

Il brevetto indicato al precedente articolo è rilasciato al personale che:

a) abbia un'età non inferiore a 18 anni;

b) sia in possesso di conoscenze relative al montaggio complessivo, al funzionamento, alla ispezione, all'assistenza, alla manutenzione ed ai principi costruttivi dell'aeromobile.

ART. 3.

Nel brevetto devono risultare registrate le qualificazioni per le quali il possessore abbia dimostrato la capacità a svolgere funzioni e conoscenze relative a:

- 1) aereo nella sua totalità;
- 2) strutture dell'aereo;
- 3) impianti elettrici di bordo;
- 4) sistemi d'aeromobile e loro componenti;
- 5) strumentazione del velivolo;
- 6) avioniche d'aereo.

ART. 4.

Per il rilascio di tale brevetto è richiesta una esperienza minima di tre anni. Il superamento di un idoneo corso di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

addestramento approvato riduce il periodo minimo richiesto a due anni. Il brevetto per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo e ai precedenti è definito di secondo grado.

ART. 5.

Per l'approvazione delle tecniche e delle procedure delle ispezioni nonché per l'approvazione delle riparazioni, revisioni e modificazioni certificate dell'aereo e di sue parti, occorre essere in possesso di un brevetto definito di primo grado.

ART. 6.

Per il conseguimento di un brevetto di primo grado occorre:

1) essere in possesso di un brevetto di secondo grado;

2) avere un'età non inferiore a 21 anni;

3) avere cinque anni di esperienza ovvero avere tre anni di esperienza qualora sia stato superato un corso di addestramento approvato;

4) avere esercitato le funzioni previste dalla licenza di secondo grado per almeno sei mesi, nei 24 mesi precedenti.

ART. 7.

La validità dei brevetti di cui alla presente legge è soggetta al controllo periodico per l'accertamento del mantenimento delle specifiche competenze.

ART. 8.

Nella prima attuazione della presente legge al personale attualmente impiegato secondo la presente legge è rilasciato il pertinente brevetto.